



CAPRIOLI ROSSINI SEGALA
dottori commercialisti associati

OPZIONE PER L'ESENZIONE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI NON RESIDENTI E NUOVO REGIME DI TASSAZIONE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia

Dott. Stefano Caprioli

Brescia, 16 Dicembre 2015



Introduzione

L'espansione di una società commerciale che opera in ambito internazionale può realizzarsi con modalità differenti.

Le aziende che si inseriscono in un mercato estero lo fanno costituendo comunemente le seguenti tipologie di strutture:

- ❖ Una **società controllata** (o *subsidiary*): entità completamente distinta dalla struttura originaria, dotata di una sua completa autonomia giuridica, costituita e controllata (anche indirettamente) dalla società madre;
- ❖ Una **stabile organizzazione** (o *branch*): sede secondaria con rappresentanza stabile ma priva di autonomia giuridica;
- ❖ Un **ufficio di rappresentanza**: ha unicamente funzioni preparatorie o ausiliario (attività promozionale, di ricerca, ecc.) e non configura l'esistenza di una stabile a meno che la normativa dei singoli Paesi non lo preveda espressamente.



Ciascuna possibilità implica problematiche differenti

- sia da un punto di vista **operativo** (in termini di costi amministrativi e gestionali)
- sia da un punto di vista **fiscale** (in termini di ottimizzazione tributaria).



STABILE ORGANIZZAZIONE - Evoluzione dell'istituto

Prima della riforma del T.U.I.R. del 2004, nell'impianto legislativo italiano non esisteva una disposizione interna che desse una definizione sistematica di «stabile organizzazione».

La «stabile organizzazione» veniva richiamata, tuttavia, in più occasioni sia nel T.U.I.R., sia nel DPR n. 633/1972 in ambito Iva. Pertanto, per la definizione di tale istituto, occorreva identificarne le fonti. Queste erano, e sono in parte tutt'ora, da ricercare nelle seguenti disposizioni:

- **Articoli 5 e 7 Modello OCSE** (a cui si rifanno tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni)
- **Diritto comunitario** (VI Direttiva Iva e giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea).

In seguito alla riforma del T.U.I.R., sul tema, è stato inserito l'**articolo 162**. Si tratta di una definizione che, a parte qualche differenza, segue sostanzialmente la stessa nozione già delineata dall'art. 5 del Modello OCSE.



Riferimenti normativi

per una corretta definizione di Stabile Organizzazione

- ❖ **Modello di Convenzione O.C.S.E.** contro le doppie imposizioni:
 - **Art. 5** - regole per determinare l'esistenza di una stabile organizzazione
 - **Art. 7** - regole per determinare gli utili attribuibili alle stabile organizzazione
- ❖ **ART. 162 T.U.I.R.** introdotto dal D.Lgs. del 12.12.2003 n. 344 in conformità alla legge delega n. 80 del 2003 di riforma dell'Ires;
- ❖ Ai fini IVA: Regolamento UE n. 282 del 2011 entrato in vigore il 01.07.2011;
- ❖ **NOVITÀ: D.Lgs.147/2015** – Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, in attuazione dell'Articolo 12 della Legge 11 marzo 2014, n. 23.



Requisiti caratteristici di una S.O.


Ai sensi dell'art. 162 TUIR *la stabile organizzazione consiste in una sede fissa d'affari per mezzo della quale un'impresa residente in uno Stato esercita, in tutto o in parte, la sua attività in un altro Paese ossia in uno stato diverso da quello della casa madre.*

La configurabilità di una stabile organizzazione presuppone la contemporanea sussistenza di 3 requisiti (cfr. par. 2 del Commentario all'articolo 5 del Modello OCSE):

1. l'esistenza di una **sede di affari** (*"place of business"*), cioè locali o luoghi di cui la società estera abbia la disponibilità, a qualunque titolo;
2. la **"fissità" spaziale e temporale** della sede, che deve dunque essere stabilita in un luogo individuato con un certo grado di permanenza (*"at a distinct place with a certain degree of permanence"*);
3. lo **svolgimento dell'attività d'impresa** attraverso tale base fissa, o comunque nello Stato in cui la base è situata.



Confronto tra strumenti di insediamento all'estero





STABILE ORGANIZZAZIONE o *BRANCH*

- ❖ **nozione prettamente fiscale** che consente allo Stato ove l'impresa viene svolta di assoggettare a tassazione i redditi prodotti da un soggetto non residente;
- ❖ **soggetto privo di personalità giuridica**: l'entità legale è sempre la società di diritto italiano, unico soggetto di diritto. La *branch* è il suo braccio operativo nel territorio estero;
- ❖ dotata di **numero identificativo estero** (come la partita IVA o il codice fiscale);
- ❖ assolve ad una **funzione fiscale** di collegamento territoriale con il Paese della società (estera o italiana) di cui è emanazione.



FILIALE o SUBSIDIARY

- ❖ **entità legale distinta e separata** dalla società madre italiana;
- ❖ **soggetta al diritto dello Stato estero** (governance, capitale, contabilità, ecc.);
- ❖ il reddito prodotto dall'impresa estera è soggetto alla **potestà impositiva esclusiva dello Stato estero** (salvo deroghe speciali);
- ❖ se istituita in uno Stato coperto da Convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia, **si applicano le norme convenzionali**;
- ❖ **soggetta alla applicazione delle CFC Rules** (artt. 167 e 168 del Tuir) in caso di Stato incluso nella black list o produzione di *passive income*;
- ❖ ai fini della residenza fiscale è soggetta al **test della esterovestizione** ex art. 73, co. 5-bis, Tuir.



BRANCH

VS

SUBSIDIARY

PRO

- ✓ Semplificazione “costitutiva”
- ✓ NO capitale minimo iniziale
- ✓ NO ritenute su *passive income*
- ✓ Possibilità per la casa madre di consolidare le perdite

PRO

- ✓ Assoggettamento a tassazione del reddito estero solo nello Stato estero
- ✓ Costituzione di *joint ventures*
- ✓ Limite della responsabilità per la società italiana

CONTRO

- **Tassazione Ires del reddito estero in Italia**
- Limiti al recupero dell’imposta assolta all’estero
- Gestione contabile separata presso la contabilità della società italiana

CONTRO

- Costi societari di *governance*
- Assoggettamento a test esteroinvestizione e Cfc *rules*
- NO consolidamento della perdita estera
- Ritenute su *passive incomes*



NUOVO
ART. 168-ter T.U.I.R.

NOVITÀ

Art. 14 del D.Lgs. 147/2015
(Decreto Internazionalizzazione)

BRANCH EXEMPTION: Lo Stato italiano rinuncia ad esercitare la propria potestà impositiva sugli utili realizzati all'estero dalle stabili organizzazioni di un'impresa residente nel territorio dello Stato in cambio del mancato riconoscimento

- sia del **foreign tax credit** (di cui all'art. 165 del T.U.I.R.),
- sia delle **perdite fiscali** conseguite da dette stabili, che non vanno più ad "abbattere" il reddito imponibile della casa madre (c.d. perdite importate).



Regime ordinario nazionale di tassazione delle branch
caratterizzato da:

- perdite realizzate dalla SO nello stato estero portate in diretta deduzione dal reddito imponibile italiano, e pertanto immediatamente recuperate;
- assegnazione del credito per le imposte pagate all'estero.



Novità apportate dalla BRANCH EXEMPTION



Esclusione delle perdite estere dalla formazione dell'imponibile italiano



Una volta esercitata l'opzione, le eventuali **perdite realizzate dalla SO estera** non si potranno compensare con l'utile della casa madre italiana.




Esenzione dalla tassazione in Italia dei profitti esteri delle stabili organizzazioni



Gli **utili della branch** accreditati in Italia saranno tassati SOLO nel paese in cui ha sede la stabile organizzazione



Caratteristiche della **BRANCH EXEMPTION** (1)

- v
i
n
c
o
l
i
- Regime opzionale irrevocabile**  una volta optata, non può essere mai revocata
 - Principio «all in all out»** - obbligo di esercitare l'opzione per tutte le stabili organizzazioni estere di un'impresa italiana (commi 1 e 2 dell'art. 168-ter)



vietato il c.d. “*cherry picking*”, ossia la libertà di scegliere, in funzione della localizzazione e della profittabilità di ciascuna stabile estera, se includerla o meno al regime di esenzione



Caratteristiche della **BRANCH EXEMPTION** (2)

- ❑ **CFC** – La *branch exemption* non può essere esercitata se la stabile organizzazione è localizzata
 - ✓ in uno degli Stati o territori appartenenti alla black list CFC (di cui al DM 21.11.2001);
 - ✓ o in Stati diversi, se sussistono le condizioni previste dall'art. 167 co. 8-bis del TUIR in merito al livello di tassazione effettiva e all'ammontare di *passive income*.



L'opzione torna praticabile in presenza delle **condizioni** a fronte delle quali è possibile disapplicare la disciplina CFC (commi 5, lett. a) e b), e 8-ter dell'art. 167 del T.U.I.R.)



- svolgimento, da parte della branch, di un'attività industriale o commerciale nello Stato o territorio estero, ovvero insussistenza dell'effetto di localizzare i redditi nello Stato a fiscalità privilegiata (per gli Stati black list);
- insussistenza dell'intento di costituire all'estero una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale (per gli Stati non black list).



Caratteristiche della **BRANCH EXEMPTION** (2)

ESEMPIO

Impresa con le seguenti cinque stabili organizzazioni:

1. **S.O. nel Paese A** (*white*);
2. **S.O. nel Paese B** (*white*, con bassa tassazione) e la possibilità di fornire l'esimente ovvero la prova di inesistenza di una costruzione di puro artificio;
3. S.O. nel Paese C (*white, con bassa tassazione*), ma senza prova liberatoria;
4. **S.O. nel Paese D** (*black*), con prova liberatoria;
5. S.O. nel Paese E (*black*), senza prova liberatoria.

Effetti: l'eventuale esercizio dell'opzione dovrà coinvolgere, con differenti modalità, tutte le differenti *branch*

Nello specifico, l'esenzione si renderà operante per le strutture localizzate nei Paesi **A, B, D**; mentre per le strutture nei Paesi C ed E troverà applicazione la disciplina CFC, di imputazione per trasparenza.



Caratteristiche della **BRANCH EXEMPTION** (3)

- ❑ **Decorrenza** – applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, ovvero dal 1° gennaio 2016 per i contribuenti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare;
- ❑ Può essere esercitata da **qualsiasi impresa** residente nel territorio dello Stato (compresi quindi gli imprenditori individuali e le società di persone);
- ❑ **Determinazione del reddito** - il reddito della S.O. deve essere indicato separatamente nella dichiarazione dei redditi dell'impresa e deve essere determinato secondo i criteri dettati dall'articolo 152 del TUIR, anche con riferimento alle operazioni intercorse con la casa madre, nonché con le altre imprese del gruppo;
- ❑ Applicabili le disposizioni di cui all'articolo 26 del D.L. 78/2010 in materia di **transfer pricing**;
- ❑ **Facoltà di interpello** - viene riconosciuta all'impresa residente la possibilità di interpellare l'Agenzia delle Entrate in merito all'esistenza di una sua stabile organizzazione estera.



Caratteristiche della **BRANCH EXEMPTION** (4)

❑ **Regime transitorio per le S.O. già esistenti** (comma 5 del nuovo art. 168-ter del TUIR)

È possibile esercitare l'opzione **entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame** (ovvero non oltre il 31 dicembre 2017), con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa. In questo caso:

- l'esercizio dell'opzione **non determina in sé alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze**;
- la casa madre deve indicare in modo **separato** nella dichiarazione dei redditi gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei **cinque periodi d'imposta antecedenti** a quella di effetto dell'opzione;
- se ne deriva una perdita netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione non sono imponibili **sino a concorrenza di tale perdita**, e dall'imposta dovuta si scomputano le imposte estere a norma dell'art. 165 co. 6 del TUIR.



Recapture delle perdite

Meccanismo che scatta quando l'impresa che esercita l'opzione ha riportato in passato perdite fiscali della propria S.O..

In tal caso, l'impresa deve **ricalcolare** il reddito della S.O. dei precedenti 5 periodi d'imposta a quelli dell'opzione e se dalla somma algebrica ne deriva una perdita fiscale, pur in vigenza della *branch exemption*, gli utili successivamente prodotti dalla S.O. sono localmente tassati fino al riassorbimento della perdita.

Dott. Stefano Caprioli

Brescia, 16 dicembre 2015



Costituzione di una **STABILE ORGANIZZAZIONE** (con opzione di *branch exemption*)

VANTAGGI

- ❑ NO tassazione in Italia degli utili provenienti dal paese estero
- ❑ gli utili della S.O. estera accreditati alla casa madre in Italia saranno tassati SOLO nel Paese in cui risiede la stabile organizzazione
- ❑ le imprese possono fruire pienamente delle agevolazioni e dell'eventuale *minor tax rate* del Paese della fonte, che non verranno più annullati dalla tassazione italiana



Costituzione di una **STABILE ORGANIZZAZIONE** (con opzione di *branch exemption*)

SVANTAGGI

- ❑ Opzione irrevocabile
- ❑ Vale PER TUTTE le stabili organizzazioni dell'impresa che decide di avvalersi dell'opzione ("*all in all out*")
- ❑ NO compensazione delle eventuali perdite con l'utile della casa madre



COSTITUZIONE DI **BRANCH** O **SUBSIDIARY**?

ELEMENTI DA VALUTARE

- Costi di costituzione e di gestione
- Trattamento fiscale dei redditi conseguiti
- *Branch exemption e Participation exemption*
- Ritenute alla fonte sui trasferimenti di utili alla casa madre
- Esistenza ed applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni



“COSTITUZIONE” DI BRANCH O SUBSIDIARY? ESEMPIO: TURCHIA

Subsidiary

Tassazione Turchia

Utile fiscale			1.000,00
Tassazione	20%	1.000,00	200,00
Utile netto			800,00
Ritenuta max*	15%	800,00	120,00
Netto			680,00

Tassazione Italia

Imponibile	5%	800,00	40,00
Tassazione	27,50%	40,00	11,00
Ritenuta	5%	120,00	1,65
Imposta netta italiana			9,35

Imposta totale 329,35

Tax rate totale 32,94%

*= ritenuta convenzionale

Branch

Tassazione Turchia

Utile fiscale			1.000,00
Tassazione	20%	1.000,00	200,00
Utile netto			800,00
Remittance tax*	15%	800,00	120,00
Netto			680,00

Tassazione Italia (con opzione branch exemption)

Imponibile	0%	800,00	-
Tassazione	27,50%	-	-
Ritenuta	0%	-	-
Imposta netta italiana			-

Imposta totale 320,00

Tax rate totale 32,00%

*= non è prevista tassazione a livello convenzionale.
Chiedere rimborso.



“COSTITUZIONE” DI **BRANCH** O **SUBSIDIARY**? ESEMPIO: SERBIA

Subsidiary

Tassazione Serbia

Utile fiscale			1.000,00
Tassazione	15%	1.000,00	150,00
Utile netto			850,00
Ritenuta max*	20%	850,00	170,00
Netto			680,00

Tassazione Italia

Imponibile	5%	850,00	42,50
Tassazione	27,50%	42,50	11,69
Ritenuta	5%	170,00	2,34
Imposta netta italiana			9,35

Imposta totale 329,35

Tax rate totale 32,94%

Branch

Tassazione Serbia

Utile fiscale			1.000,00
Tassazione	15%	1.000,00	150,00
Utile netto			850,00
Remittance tax	0%	850,00	-
Netto			850,00

Tassazione Italia (con opzione branch exemption)

Imponibile	0%	850,00	-
Tassazione	27,50%	-	-
Ritenuta	0%	-	-
Imposta netta italiana			-

Imposta totale 150,00

Tax rate totale 15,00%

*= eccedente la ritenuta convenzionale prevista del 10% --> chiedere rimborso della differenza



CAPRIOLI ROSSINI SEGALA
dottori commercialisti associati

Si ringrazia per l'attenzione

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia

Dott. Stefano Caprioli

Brescia, 16 Dicembre 2015